



Regione Puglia

Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.135/2015 DEL 09/12/2015

Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 48/06/15 C.T.R. Bari a titolo di ICI - anno 2011 (cont. 203/13/FR) e dalla sentenza esecutiva n. 22786/07 Corte di Cassazione a titolo di spese e competenze legali (cont. 644/01/GU), successivamente iscritto a ruolo giusta cartella esattoriale n. 01420150023909517000 - Equitalia Sud S.p.A..



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73 al c. 1 lett. a) dispone che "1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive;" ed aggiunge al c.4 che "Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Occorre riconoscere con legge, ai sensi del comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante a titolo di ICI - anno 2011 giusta sentenza esecutiva n. 48/06/15 C.T.R. Bari (cont. 203/13/FR) nonché di spese e competenze legali giusta sentenza n. 22786/07 della Corte di Cassazione (cont. 644/01/GU), successivamente iscritto a ruolo giusta cartella esattoriale n.01420150023909517000 - Equitalia Sud S.p.A..

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi anche ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio derivante dai titoli esecutivi sopra descritti, si specifica quanto segue.

- Con avviso di accertamento ritualmente notificato, il Comune di Bari contestava alla Regione Puglia il mancato versamento, per l'anno 2011, dell'imposta Comunale sugli immobili relativi ad alcuni beni di proprietà regionale, rappresentati da un'ampia zona di terreno classata come area edificabile e da alcuni fabbricati, il tutto per un importo di € 239.564,04 a titolo di imposta ed € 71.869,22 per sanzioni, oltre interessi.

- Esperito invano il tentativo di ottenere in sede di autotutela l'annullamento dell'avviso di accertamento, questa Amministrazione adiva la Commissione Tributaria Provinciale di Bari impugnando l'atto di accertamento e sostenendo la violazione del principio di collaborazione e di buona fede. Chiedeva il riconoscimento dell'esenzione dall'imposta vista la destinazione esclusiva a compiti istituzionali dell'Ente degli immobili attinti dall'imposizione e concludeva chiedendo l'annullamento dell'impugnato avviso. In subordine, chiedeva l'accoglimento del ricorso per



inesistenza del presupposto impositivo e per errata quantificazione del valore delle aree edificabili. In via più gradata, domandava l'inapplicabilità delle sanzioni, con vittoria delle spese processuali.

- Si costituiva il Comune di Bari controdeducendo sul ricorso regionale e chiedendo la piena conferma del proprio operato.

- All'esito del giudizio di primo grado il Giudice con sentenza n. 191/12/13, accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando non dovute le sanzioni comminate. Confermava per il resto l'operato del Comune. In altri termini, veniva confermata la debenza del tributo (sia sulle aree fabbricabili che sui fabbricati) e, dunque, ritenuto insussistente il presupposto della diretta ed immediata destinazione degli immobili ai compiti istituzionali.

- Di qui l'appello dell'Amministrazione regionale teso alla pronuncia di nullità della sentenza per difetto di motivazione, infondatezza ed erroneità, nel merito, per vizio di motivazione e di prova dell'atto impugnato e dell'inesistenza del presupposto impositivo. Lamentava l'omessa pronuncia sul punto della nullità dell'accertamento per violazione art. 5 D.lgs. 504/92, disapplicazione dell'art. 7 c.5 del d.lgs. 546/92 ed errata determinazione pretesa impositiva. Pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, la Regione chiedeva la dichiarazione di nullità ed inefficacia dell'accertamento opposto, con condanna alle spese del Comune.

- Quest'ultimo si costituiva chiedendo, per converso, la conferma dell'appellata sentenza.

- All'esito del giudizio con sentenza n.48/6/15 del 13.01.2015 la C.T.R. rigettava l'appello regionale confermando la sentenza di primo grado.

- Il Comune di Bari procedeva, tramite l'Agente della riscossione, a notificare la conseguente cartella esattoriale n. 014 2015 00239095 17000 notificata via pec il 03.09.2015 e giunta al Servizio Demanio e Patrimonio in data 04.09.2015 prot.AOO108/11122, per la eventuale dichiarazione di debenza.

- Dalla disamina della suddetta cartella, la Sezione Demanio e Patrimonio rilevava talune incongruenze rispetto a quanto stabilito all'esito dei sopra descritti giudizi e con mail del 14.09.2015 e nota a.r. 18.09.2015 prot. AOO108/1758 le rappresentava al Comune di Bari. In particolare : 1) iscrizione a ruolo di sanzione pecuniaria prevista sull'imposta comunale (cod. tributo 8859) per un importo complessivo di € 71.869,00, in realtà, già esclusa dalla sentenza di primo grado n. 191/12/13 e confermata in appello; 2) iscrizione a ruolo di competenze in favore dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Lecce derivanti da sentenza n. 22786/07 della Corte di Cassazione relative all'anno 2007 codici tributi 1U86, 1U85 e 1U89 per un totale di € 2.240,17 sconosciuta alla Sezione Demanio e Patrimonio.

- Il Comune di Bari, preso atto delle suddette osservazioni comunicava, limitatamente al punto 1) che precede, l'avvenuto discarico della cartella esattoriale in oggetto per la parte relativa alle sanzioni non dovute pari ad € 71.869,00, come da dettaglio del provvedimento n. E011850E del 25.09.2015 comunicato ad Equitalia e comunicato con nota prot. 234375 del 02.10.2015 (prot. AOO108/12433 del 06.10.2015).



- Conseguentemente, la Sezione Demanio e Patrimonio, trasmetteva per competenza la cartella di pagamento in oggetto alla Sezione Provveditorato Economato, dichiarando dovuto l'importo a titolo di ICI, fatte salve le sanzioni oggetto di avvenuto scarico.
- Nel frattempo, come da richiesta della Sezione Demanio e Patrimonio, anche l'Avvocatura Distrettuale di Lecce con mail del 06.10.2015 (ns. prot. AOO108/12482), forniva precise informazioni in merito al tributo iscritto in suo favore (punto 2 che precede), effettuato all'esito del cont. N. 644/01/GU, non rientrante nella competenza del Demanio e Patrimonio, così come immediatamente comunicato all'Avvocatura Regionale (prot. AOO108/12544 del 06.10.2015).
- Ad ogni buon conto, in considerazione dell'urgenza, la Sezione Demanio e Patrimonio informava l'Avvocatura che in merito a quest'ultimo tributo, avrebbe provveduto all'attivazione della presente procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio necessaria al successivo pagamento.

Ricapitolando, all'esito dell'istruttoria preliminare, tenuto conto che l'importo derivante dalla cartella in oggetto rappresenta un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva per il quale occorre procedere al relativo riconoscimento con legge regionale ai sensi dell'art. 73 c. 1 lett. A) del d.lgs. 118/2001 e s.m.i., si quantifica la spesa complessiva nella misura complessiva di **€ 273.541,55** di cui:

€ 229.491,36 a titolo di imposta comunale sugli immobili;

€ 42.017,86 a titolo di interessi legali e interessi di mora, come per legge (ovvero calcolati dalla notifica della cartella avvenuta il 03.09.15 fino al 15.01.2016, data entro la quale si suppone potrà essere portato a compimento il procedimento di liquidazione medesimo);

€ 2.032,33 a titolo di spese legali.

Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante variazione del bilancio del corrente esercizio in aumento, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. 3660 "Imposte, sovrainposte, tasse addizionali, contributi ed oneri diversi relativi al patrimonio regionale nonché per locali condotti in locazione a cura del Servizio Economato" UPB 6.5.1. e contestuale variazione in diminuzione sul cap. 1110090 'Fondo di riserva per le partite pregresse' UPB 6.2.1. Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi e spese e competenze derivanti dalle sopra descritte sentenze vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" e 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con successiva determinazione della competente Sezione Provveditorato Economato.

Il dirigente della Sezione Demanio e Patrimonio
Ing. Giovanni Vitofrancesco

L'Assessore
avv. Raffaele Piemontese



Legge Regionale _____ 2015, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, di cui alla sentenza esecutiva n. 48/06/15 C.T.R. Bari a titolo di ICI - anno 2011 (cont. 203/13/FR) e alla sentenza esecutiva n. 22786/07 Corte di Cassazione a titolo di spese e competenze legali (cont. 644/01/GU).

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"E' riconosciuto legittimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, il debito fuori bilancio dell'importo complessivo di **€ 273.541,55 =** dovuto a titolo di ICI - anno 2011 giusta sentenza esecutiva n. 48/06/15 C.T.R. Bari (cont. 203/13/FR) nonché di spese e competenze legali giusta sentenza n. 22786/07 della Corte di Cassazione (cont. 644/01/GU), portato da cartella esattoriale n.01420150023909517000 - Equitalia Sud S.p.A..

Art. 2

(Norma finanziaria e variazione al bilancio di previsione 2015)

"Al finanziamento della suddetta spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede, limitatamente alla sorte capitale, per l'importo di **€ 229.491,36=** mediante variazione del bilancio del corrente esercizio in aumento, in termini di competenza e cassa, sul capitolo n. 3660 "Imposte, sovrainposte, tasse addizionali, contributi ed oneri diversi relativi al patrimonio regionale nonché per locali condotti in locazione a cura del Servizio Economato" UPB 6.5.1. e contestuale variazione in diminuzione sul cap. 1110090 'Fondo di riserva per le partite pregresse' UPB 6.2.1.

"Le ulteriori somme sono finanziate con imputazione ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio corrente per l'importo a fianco di ciascuno riportato:

€ 42.017,86= cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" a titolo di interessi legali e di mora;

€ 2.032,33= cap. 1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" a titolo di spese legali."

